



**PARERE DEL REVISORE DEI CONTI**  
**Verbale n. 12 del 20 settembre 2022**

La sottoscritta Silvia Daccò, Revisore dei Conti dell'Unione dei comuni della Valsavioire, nominato ai sensi degli artt. 235 e seguenti del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 con Delibera di Assemblea n. 6 del 12/05/2021 per il triennio 2021/2024, chiamata ad esprimere un parere in merito alla determinazione n. 99 del 16/09/2022 avente ad oggetto **"Costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2022 (Ccnl Funzioni Locali 21 Maggio 2018)"**

Visti:

- la determinazione n. 99 del 16/09/2022;
- gli articoli 40, 40-bis e 48 del D. Lgs. n. 165/2001;
- l'art. 23, D. Lgs. n. 75/2017;
- l'art. 239 del D. Lgs. 267/2000.

**Premesso**

- che l'art. 40, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 prevede che le pubbliche amministrazioni che attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa devono rispettare i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;
- che l'art. 40-bis, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 prevede che l'Organo di revisione contabile effettui il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili, richiesto anche dall'articolo 8, c. 6, CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;
- che in applicazione dell'articolo 8, c. 1, del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, la destinazione delle risorse decentrate è determinata in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale;
- che le risorse decentrate sono previste nel bilancio di previsione finanziario per il periodo 2022-2024.

**Rilevato**

- che permane l'equilibrio economico nonché il pareggio finanziario del bilancio;
- che i costi della contrattazione integrativa sono compatibili con il bilancio e con l'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili.

**Verificati**

- il rispetto del contenimento del fondo negli importi complessivi del fondo dell'anno 2016 così come previsto dall'art. 23, D. Lgs. n. 75/2017;
- la corretta applicazione dell'art. 33, c. 2, D.L. n. 34/2019 per quanto concerne il calcolo dell'eventuale adeguamento del limite al trattamento accessorio dell'anno 2016, per effetto dell'incremento di personale a tempo indeterminato, a seguito delle nuove norme sulle assunzioni.

Tutto ciò premesso, L'Organo di Revisione

**Esprime**

per quanto di competenza, parere favorevole in ordine alla costituzione definitiva del Fondo per il salario accessorio a valere per l'anno 2022.

Lì, 20 settembre 2022

L'ORGANO DI REVISIONE